

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE**

Il giudice dott.ssa Roberta Mastropietro, all'udienza del 5 febbraio 2020, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile n. omissis r.g. pendente

TRA

MUTUATARIO

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

oggetto: azione di accertamento della nullità parziale di un contratto di mutuo e di ripetizione dei costi indebitamente applicati

Conclusioni per l'attrice: *"Nel merito:*

a. In via principale

- accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di finanziamento fondiario omissis del 19.08.2009 che la BANCA SPA, ha pattuito ed applicato nei confronti dell'attrice interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284 c.c.;

- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attore ha diritto alla restituzione da parte della convenuta degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 399.553,56, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo, nonché agli ulteriori illegittimi addebiti perpetrati in esecuzione del rapporto in pendenza del presente giudizio;

- in ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 1815 c.c., convertire il contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 19.08.2009, da contratto oneroso a gratuito, accertando e dichiarando l'importo dovuto a titolo di sorte capitale, determinandone il nuovo piano di ammortamento;

b. In via subordinata

- accertare e dichiarare l'applicazione di un TAEG differente da quello contrattualmente previsto, nonché di interessi anatocistici nel piano di ammortamento effettivamente pagato dall'attore e, per l'effetto, condannare banca alla restituzione in favore della attrice dell'importo di € 191.225,64, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla convenuta e quelli che la attrice avrebbe dovuto corrispondere sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo, nonché agli ulteriori illegittimi addebiti perpetrati in esecuzione del rapporto in pendenza del presente giudizio;

- per effetto dell'anzidetto, determinare il nuovo piano di ammortamento del contratto de quo tenuto conto della applicazione di interessi sostitutivi al tasso BOT;

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Roberta Mastropietro, n. 31 del 5 febbraio 2020

- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;

- In via istruttoria: nonostante la convenuta non abbia contestato la quantificazione degli illegittimi addebiti, si insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in relazione al contratto di mutuo del 19.08.2009, con il seguente quesito, o con quello diverso ritenuto di giustizia:

1) "Dica il C.T.U. se il tasso applicato al mutuo acceso dal debitore sia espressamente pattuito per iscritto e, se a tasso variabile, indichi se i criteri di terminazione dell'indicizzazione siano correttamente specificati e identificabili, e precisamente: il parametro di riferimento, la sua base se 360 o 365, la data della quotazione, lo spread, l'eventuale arrotondamento e se nel contratto è ben indicata ad esempio, la quotazione specifica del momento.

2) Dica il C.T.U. se il calcolo dei giorni per la determinazione degli interessi, commerciali o effettivi, e il suo divisore annuale 360 o 365, corrisponda e sia in linea con la base della quotazione del parametro di indicizzazione.

3) Nell'ipotesi contraria in cui non fosse possibile, anche per un solo elemento, determinare ex-ante il criterio d'indicizzazione del tasso variabile, proceda alla ricostruzione del piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 117 co. 7 T.U.B. con modalità più favorevole al mutuatario.

4) Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento del mutuo di cui al contratto dedotto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. "alla francese", ovvero se la rata, la quota capitale e la quota interessi, siano state determinate sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto, che possa comprendere un meccanismo implicito e occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 Codice civile.

5) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero precedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice, anziché composto.

6) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto.

7) In caso affermativo, proceda il C.T.U. al ricalcolo del piano di ammortamento applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.

8) Dica il CTU se risulta indicato in contratto l'ISC/TAEG, provvedendo alla sua verifica e ricostruzione in base alle singole voci di spesa contrattuali collegate al finanziamento al momento della stipulazione del contratto, escluse solo quelle per imposte e tasse. In caso di divergenza, proceda il C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole al mutuatario.

9) Determini il CTU, l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni, remunerazioni e spese di ogni genere, esclude solo quelle per imposte e tasse, collegate al finanziamento di cui al contratto di mutuo, che sarebbero state poste a carico del mutuatario, nell'ipotesi di morosità fin dalla scadenza della prima rata con riferimento all'intera durata del finanziamento;

10) Determini il C.T.U sulla base di tale dato, il tasso annuo effettivo globale del rapporto, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto".

11) Nell'ipotesi in cui il tasso nominale, il tasso di mora, o il TAEG superi il tasso-soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, proceda il C.T.U. ad applicare art. 1815 c.c.

12) Determini il CTU l'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal cliente all'esito delle verifiche che precedono e in caso di accertamento di usura formuli un nuovo piano di ammortamento che preveda la restituzione della sola sorte capitale"

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Roberta Mastropietro, n. 31 del 5 febbraio 2020

Conclusioni per la convenuta: *“Voglia l’adito Tribunale:*

accertata l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda attorea, RIGETTARE integralmente la domanda stessa in tutte le conclusioni rassegnate nei capi a) e b) dell’atto di citazione, per le eccezioni, contestazioni e deduzioni rassegnate nel presente atto, con vittoria di spese e competenze di causa.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato MUTUATARI ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la BANCA deducendo di aver stipulato con detto Istituto, insieme al marito, un contratto per l'erogazione di un mutuo per € 1.200.000,00 e che detto contratto contemplerebbe l'applicazione di un tasso di interesse moratorio che già all'epoca della stipula risultava essere superiore al tasso soglia antiusura. Ha altresì dedotto che nel piano di ammortamento concordato dalle parti, strutturato secondo lo schema dell'ammortamento alla francese, si anniderebbe un effetto anatocistico determinato dall'applicazione di una formula matematica di interessi composti per il calcolo della rata costante. Ha infine allegato che per effetto del prodursi di tale fenomeno il TAE sarebbe superiore al TAN indicato in contratto e che uno scostamento tra quanto dichiarato in contratto e quanto effettivamente praticato si riscontrerebbe anche con riguardo al TAEG, laddove calcolato includendo tutti i costi e gli oneri pattuiti dalle parti, ivi compresi il tasso di interesse moratorio e la penale per l'estinzione anticipata del rapporto.

Ha dunque chiesto accertarsi la nullità della clausola che prevede l'applicazione di interessi di mora oltre soglia, con conseguente conversione del mutuo da oneroso in gratuito a norma dell'art. 1815 c.c. e, per l'effetto, condannarsi la Banca alla restituzione degli interessi nelle more già restituiti dai mutuatari. In subordine ha chiesto accertarsi l'indeterminatezza delle clausole contrattuali in punto di indicazione del TAEG ed applicarsi il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 T.U.B., con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione della differenza già percepita.

Si costituiva con comparsa di risposta la Banca replicando punto per punto alle avversarie deduzioni ed instando per l'integrale rigetto di tutte le domande attoree.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta non necessaria la richiesta c.t.u. contabile, all'udienza del 5 febbraio 2020, sulle precisate conclusioni delle parti ed all'esito della discussione, è stata data lettura della presente sentenza.

2. Muovendo dall'analisi della prima questione sollevata dall'attrice, attinente alla dedotta usurarietà originaria del mutuo per cui è causa stante l'avvenuta pattuizione tra le parti di un tasso di interesse di mora che risultava già all'epoca della stipula superiore al tasso soglia antiusura, basti sul punto constatare che, come osservato dall'Istituto convenuto in comparsa di risposta e non specificamente contestato dall'attrice (invero l'attrice ha allegato l'avvenuto pagamento di interessi di mora per la prima volta solo all'odierna udienza e dunque tardivamente), nella fattispecie detto tasso non è mai stato di fatto applicato dalla Banca, l'attrice avendo provveduto al regolare pagamento delle rate mensili di cui al piano di ammortamento allegato al contratto.

Pertanto, ritenuto non condivisibile l'orientamento di quella giurisprudenza di merito, richiamata dall'attrice, che sostiene che anche in caso di usura originaria relativa ai soli interessi moratori trovi applicazione il meccanismo della conversione automatica del mutuo da oneroso in gratuito previsto dall'art. 1815 c.p.c. e ritenuto invece che la sanzione legale della nullità della clausola debba in tal caso prodursi limitatamente alla clausola di

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Roberta Mastropietro, n. 31 del 5 febbraio 2020

pattuizione degli interessi moratori soprasoglia, in difetto di avvenuto pagamento di somme a tale titolo nessuna condanna restitutiva potrà essere pronunciata.

Va all'uopo valorizzata la diversa funzione assolta dagli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, già enfatizzata in altre occasioni anche dalla S.C. Come noto, infatti, mentre il tasso moratorio assolve la funzione di predeterminare in via forfetaria il danno risarcibile derivante dal ritardato pagamento della rata di mutuo, quello corrispettivo costituisce il costo dell'operazione di finanziamento ed assurge per l'effetto ad elemento costitutivo del negozio, determinandone la causa. Ed invero, l'art. 1815 c.c., nel sancire il principio di naturale onerosità del contratto di mutuo, salva diversa volontà delle parti, sembra per l'appunto riferirsi ai soli interessi che svolgono la funzione di remunerare il mutuante per il finanziamento concesso, ossia ai soli interessi corrispettivi. E con ciò si spiega, dunque, pure l'ulteriore previsione di cui al secondo comma dello stesso articolo, che sanziona con l'automatica conversione del mutuo in gratuito l'eventuale usurarietà degli interessi (corrispettivi) previsti in contratto, il legislatore avendo inteso con ciò tutelare le ragioni della parte debole del rapporto allorché il costo preteso dal mutuante per l'operazione di finanziamento si appalesi eccessivo determinando uno squilibrio delle prestazioni corrispettive concordate dalle parti con alterazione del sinallagma negoziale.

Benché, quindi, la lettera della norma parli soltanto di "interessi" senza precisarne la tipologia, la ratio ad essa sottesa deve indurre a circoscrivere l'ambito di operatività della disposizione, e con essa anche della sanzione prescritta dal secondo comma dell'articolo, ai soli interessi corrispettivi.

A conforto valga richiamare un recente arresto della S.C., in cui si legge "l'art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22890 del 13/09/2019).

Alla luce di tali considerazioni, va dunque respinta la domanda svolta in via principale dall'attrice, in quanto tesa ad ottenere una declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo in punto di pattuizione degli interessi corrispettivi e di conversione dello stesso in gratuito laddove l'usurarietà originaria di cui si duole la mutuataria risulta riguardare, come si evince dalle stesse allegazioni attoree, solo gli interessi moratori e non anche quelli corrispettivi.

Né può condividersi la lunga dissertazione svolta dall'attrice in punto di cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo in esame, quasi ad intendere che per effetto di detto cumulo l'usurarietà del tasso di interesse moratorio travolgerebbe anche quello degli interessi corrispettivi.

Come infatti di recente chiarito una volta per tutte dalla S.C., *"nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati"* (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Roberta Mastropietro, n. 31 del 5 febbraio 2020

La verifica relativa all'usurarietà del contratto di mutuo va dunque compiuta partitamente per ciascuna tipologia di interesse sicché, tornando alla fattispecie in esame, escluso – come detto – che gli interessi corrispettivi pattuiti fossero usurari, il contratto di mutuo stipulato tra le parti conserva la sua natura onerosa.

3. Venendo ora all'esame della seconda censura mossa al contratto di mutuo dall'attrice, sul punto meritano di essere richiamate le conclusioni cui è giunta la prevalente giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di Roma, sentenza n. 17766/2019 del 18 settembre 2019; conf. Tribunale di Siena, sentenza del 17 luglio 2014; Tribunale di Verona, sentenza del 24 marzo 2015), secondo cui nel metodo di ammortamento alla francese non si annida alcun effetto anatocistico occulto, in quanto gli interessi vengono calcolati al tasso nominale indicato in contratto sul capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata e quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sul residuo capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

La rata di ammortamento si compone infatti di una quota interessi, necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo, ed una quota capitale, necessaria per rimborsare una parte del prestito. La peculiarità però è data dal fatto che le quote interessi sono di rata in rata sempre decrescenti, mentre le quote capitali sono sempre crescenti, sicché ad essere costante è per l'appunto la rata. L'importo di essa è determinato applicando una formula matematica che serve ad individuare l'unica rata di importo costante capace di rimborsare quel prestito per quel determinato numero di pagamenti periodici. Il piano di rimborso si costruisce dunque secondo i seguenti passaggi: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo risultante dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.

Da tale ricostruzione appare chiaro dunque che anche nel metodo di ammortamento alla francese gli interessi si calcolano sulla sola quota capitale del mutuo erogato e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, senza dare luogo ad alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi già maturati. Ciascuna rata infatti comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi già maturati sulla somma erogata, che riducendosi progressivamente per effetto della sua progressiva restituzione genera nel tempo sempre meno interessi.

Constatata dunque l'infondatezza del rilievo svolto sul punto dall'attrice, inconsistente si appalesa anche il conseguente rilievo circa lo scostamento tra il T.A.N. dichiarato in contratto ed il T.A.E. applicato, in quanto trattasi di una deduzione che prendeva le mosse dall'assunto suddetto per cui il metodo di ammortamento pattuito dalle parti avrebbe determinato l'applicazione di un interesse composto anziché semplice.

Ne consegue che neppure la domanda svolta in via subordinata dall'attrice possa trovare accoglimento.

4. Quanto infine all'ultimo rilievo svolto dalla MUTUATARIA, sul punto giova preliminarmente chiarire che l'operatività del meccanismo di eterointegrazione di cui all'art. 117 cit., invocato dall'attrice, postula l'assoluta mancanza nel testo contrattuale dell'indicazione degli elementi idonei a consentire la ricostruzione del costo complessivo dell'operazione creditizia, mentre nella fattispecie deve constatarsi che è la stessa allegazione attorea ad escludere la ricorrenza di una simile situazione, l'attrice avendo in effetti censurato

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Roberta Mastropietro, n. 31 del 5 febbraio 2020

la condotta della Banca consistente nell'applicare un T.A.E.G. (asseritamente) diverso rispetto a quello indicato in contratto.

Simile condotta potrebbe, dunque, al più condurre ad un ricalcolo degli interessi effettivamente dovuti in base alle previsioni contrattuali e alla condanna della Banca alla restituzione della differenza nelle more percepita.

Nel caso di specie però deve ulteriormente constatarsi che lo scostamento di cui si duole l'attrice si fonda sull'assunto erroneo per cui il T.A.E.G. andrebbe calcolato includendo anche il tasso convenzionale degli interessi moratori, laddove - come chiarito supra - non può invece darsi luogo ad alcun cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori.

Censurabile è poi anche la pretesa di includere, nel calcolo del T.A.E.G., la penale per estinzione anticipata prevista in contratto.

Sul punto valga premettere che è noto a questo giudice il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi intorno all'inclusione nel calcolo del T.A.E.G. anche di quegli oneri che, come la penale per l'estinzione anticipata del mutuo, rappresentano costi del tutto eventuali per il debitore, in quanto pattuiti dai contraenti per ristorare l'Istituto di credito per la perdita di profitto connessa al verificarsi di una ben determinata deviazione dal programma negoziale, com'è appunto il recesso del mutuatario.

I sostenitori della tesi che afferma la rilevanza, ai fini della verifica dell'usura, anche degli oneri eventuali muove dalla valorizzazione del dato letterale offerto dall'art. 644 comma 4 c.p. (che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario dà rilievo ad ogni commissione, remunerazione e spesa a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito) e dalla constatazione che il reato di usura ha natura di reato-contratto, ossia di reato che si perfeziona con la sola promessa dell'onere economico, e di reato di pericolo presunto, l'attitudine lesiva della condotta punita essendo presunta iuris et de iure dal legislatore per il solo fatto che risulta superato *“il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”* (v. art. 644 comma 3 c.p.), limite stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di uno spread (v. art. 2 Legge n. 108/1996).

Valga, tuttavia, osservare che la commissione pattuita dalle parti per il caso di recesso anticipato del mutuatario, in quanto tesa a ristorare forfetariamente l'Istituto creditizio delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipata chiusura del piano di rimborso a causa di una scelta unilaterale del mutuatario, non costituisce un corrispettivo in senso proprio della prestazione di denaro offerta dalla Banca, assolvendo piuttosto ad una funzione risarcitoria connessa ad un'evoluzione patologica del rapporto.

Ma, anche ove si volesse aderire a quell'orientamento mediano che, muovendo dal carattere omnicomprendente della previsione di cui all'art. 644 comma 4 c.p., ritiene di dover includere tra le voci di costo rilevanti ai fini della verifica dell'usura e del computo del T.A.E.G. anche tutti quegli oneri la cui esigibilità dipenda, come per la penale per estinzione anticipata, da una deviazione dal programma negoziale (essi pure - ritengono i sostenitori di questo orientamento - partecipando della natura di costo in senso lato connesso con l'operazione creditizia), va condivisa la considerazione svolta da attenta giurisprudenza di merito per cui ai fini di tale verifica occorre considerare soltanto i costi certi e non anche quelli meramente probabili o, persino, scarsamente probabili al momento della conclusione del contratto (cfr. Tribunale di Torino, sentenza del 13 settembre 2017, edita su ilcaso.it).

Ed invero, la figura di riferimento per ogni fattispecie civilistica resta sempre quella del buon padre di famiglia (quand'anche in posizione di vulnerabilità rispetto al contraente che detiene

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Roberta Mastropietro, n. 31 del 5 febbraio 2020

il potere economico, ossia la Banca) e, dunque, di un soggetto capace di scelte razionali, non quella del debitore sconsiderato che, preso in prestito del denaro, si risolva a stretto giro (ossia entro il primo anno del piano di rimborso) a restituire la somma mutuata decidendo irragionevolmente di sostenere un esoso onere finanziario a ciò ricollegato. Considerato, infatti, che la penale per estinzione anticipata è un costo non soltanto eventuale ma anche variabile, modificandosi a seconda del momento in cui il debitore si determina ad esercitare il diritto di recesso (tal che esso è tanto più oneroso quanto prima ciò accada), la deriva usuraria dell'operazione dipenderebbe da una scelta non soltanto discrezionale del mutuatario, ma persino irragionevole.

Pertanto, constatato che né la disposizione di cui all'art. 644 c.p. né la previsione di cui all'art. 1815 c.c. stabiliscono se i costi rilevanti siano solo quelli effettivi o anche quelli probabili, una lettura della disciplina sull'usura ispirata alla tutela dell'operatore medio che agisce con avvedutezza e prudenza deve indurre ad includere nel T.A.E.G., accanto ai costi che appaiono ex ante ragionevolmente certi, gli ulteriori costi risultati a posteriori certi per essersene effettivamente realizzati gli specifici presupposti, solo dette voci partecipando della natura di costi realmente sostenuti dal debitore in conseguenza della pertinente operazione creditizia.

Ebbene, nella fattispecie risulta pacifico tra le parti che il rapporto di mutuo si è svolto regolarmente, l'odierna attrice non avendo mai esercitato il diritto di recesso.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, in nessun conto potrà tenersi il dedotto scostamento tra T.A.E.G. dichiarato in contratto e T.A.E.G. effettivamente praticato, quest'ultimo essendo composto da elementi - come detto - spuri, che non avrebbero dovuto essere inclusi nel computo.

Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea va respinta.

5. Atteso l'esito della lite, conclusasi con la soccombenza di parte attrice, essa va condannata all'integrale refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, da liquidarsi come in dispositivo, fatta applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, con dimidiazione del valore previsto per la fase istruttoria in quanto consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con la riduzione di un terzo di quello previsto per la fase decisionale, in quanto consistita nel solo deposito di note conclusive e nella successiva discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

Infine, constatata la mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'Istituto convenuto al procedimento di mediazione, costituente nella fattispecie condizione di procedibilità della domanda, fatta applicazione del disposto di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 BPER va condannata al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande proposte da MUTUATARIA;
- 2) condanna l'attrice alla refusione in favore di BANCA delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 14.460,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- 3) visto l'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, condanna BANCA al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Sentenza letta a verbale di udienza del 5 febbraio 2020

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

**Il Giudice
dott.ssa Roberta Mastropietro**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris